



CONFINDUSTRIA ROMAGNA

AMBIENTE SICUREZZA DLgs.231

Comunicazione AS/S/820

del 31/03/2020

a cura di Davide Ceccato

Antincendio – proroga validità certificati atti e termini di procedimento circolare VVF

Si informa che è stata emanata Circolare del 19 marzo del Capo del corpo nazionale dei VVF relativa alle norme inerenti alla prevenzione incendi contenute nel DL Cura Italia (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18).

La circolare esamina, per quanto attiene agli aspetti relativi alla prevenzione incendi, i seguenti tre articoli:

- art. 4 - Disciplina delle aree sanitarie temporanee
- art. 83 - Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare
- **art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza**

Si evidenzia in particolare quanto disposto con riferimento all'Art. 103 del DL 18/20202 (Cura Italia).

certificati, concessioni, autorizzazioni atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, **conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020**

procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio,

Art. 103/II° co - Sospensione degli atti amministrativi in scadenza di **tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020**): in tale fattispecie, ricadono, in particolare:

- le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art 5 del D.P.R. 151/2011;

- i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015 (SEVESO);

- le omologazioni dei *prodotti antincendio* nonché i termini fissati dall'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all'art. 16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i.

- Art. 103/I° co. - Sospensione dei termini nei procedimenti - *Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi*

pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020

Sospensione attività di formazione esterna e gli accertamenti di idoneità tecnica nonché i controlli di prevenzione incendi

allo svolgimento di **procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020**. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento); in tale fattispecie, ricadono, in particolare:

- i procedimenti ed i controlli di cui al D.P.R. 151/2011
- i procedimenti ed i controlli di cui al D.Lgs. 105/2015 (SEVESO).

Con nota del 12/03/2020 il Corpo dei VVF ha precisato che:

" ...nello spirito della norma in oggetto, devono intendersi sospese le **attività di formazione esterna e gli accertamenti di idoneità tecnica nonché i controlli di prevenzione incendi**, di cui all'art. 4 del DPR 151/2011, fatti salvi i controlli svolti nell'ambito di attività di indagine di polizia giudiziaria; in questi casi, il personale incaricato dovrà attenersi alle precauzioni comportamentali connesse al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Ambiente Sicurezza DLgs 231 (Rif. Davide Ceccato, Tel. 0544 210419, e-mail dceccato@confindustriaromagna.it).

Allegati



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

e, p.c.

Alle	Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco
Ai	Comandi dei vigili del fuoco
Alle	Direzioni centrali
Agli	Uffici di diretta collaborazione del Capo del Dipartimento e del Capo del C.N.VV.F.

OGGETTO: Gestione rischio operativo connesso all'emergenza COVID-19 – DPCM 11/03/2020

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il DPCM dell'11 marzo 2020, ha adottato eccezionali e più stringenti misure sull'intero territorio nazionale che producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

Considerata la ratio della norma che, di fatto pone il Paese in uno stato di massima attenzione, allo scopo di ridurre gli spostamenti, si dispone, per il personale impiegato in turni con articolazione 12/24 – 12/48, il transito all'orario di lavoro articolato in turni 24/72, comunicando contestualmente al Centro Operativo Nazionale l'avvenuto adempimento.

Tale misura, dovrà essere estesa a tutte le strutture ed avrà efficacia sino al 25 marzo p.v., salvo eventuali disposizioni di proroga, in funzione anche dell'evoluzione dello scenario emergenziale o di nuovi provvedimenti normativi.

Inoltre, al fine di ridurre il rischio per gli operatori nelle attività di soccorso connesse all'emergenza, è stato predisposto l'aggiornamento della linea guida, unita in copia, sulla "Gestione del rischio operativo connesso all'emergenza COVID-19", in accordo con l'Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale del C.N.VV.F. ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9.

Le misure di prevenzione e protezione per il personale del Corpo nazionale sono individuate tenendo conto delle peculiari attività da svolgere per assicurare il servizio di soccorso pubblico ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i., nonché dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. mediante il D.M. 21 agosto 2019 n. 127.

In ottemperanza all'allegata nota n. 15178 del Gabinetto del Ministro del 10 marzo u.s. e alla nota del Capo del Dipartimento n. 7267 dell'11 marzo 2020, si raccomanda che le SS.LL. si attivino per assicurare l'acquisizione e la gestione di dati utili alla localizzazione di casi di contagi e quarantena per espletare al meglio il servizio di istituto.

Infine, sempre nello spirito della norma in oggetto, devono intendersi sospese le attività di formazione esterna e gli accertamenti di idoneità tecnica nonché i controlli di prevenzione incendi, di cui all'art. 4 del DPR 151/2011, fatti salvi i controlli svolti nell'ambito di attività di indagini di polizia giudiziaria; in questi casi, il personale incaricato dovrà attenersi alle precauzioni comportamentali connesse al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

In merito alle attività formative interne, con particolare riguardo all'87° e 88° Corso Allievi Vigili del Fuoco e all'XI corso Vice Direttori in prova la Direzione Centrale per la Formazione emanerà specifiche disposizioni.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATILO)

documento firmato digitalmente



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali
dei Vigili del Fuoco

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale
Ispettivo

Al Sig. Dirigente Ufficio I –
Gabinetto del Capo Dipartimento

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta
collaborazione del Capo Dipartimento e del
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco

OGGETTO: Comunicazione di avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di norme attinenti la prevenzione incendi. Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

Per quanto attiene aspetti relativi alla prevenzione incendi, si segnalano i seguenti articoli:

- Art. 4 - Disciplina delle aree sanitarie temporanee - che dispone che *le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalità di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- ART. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare), prevede che *dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.* Rientrano in tali casistiche i procedimenti D.lgs. 758/94 essendo gli stessi procedimenti volti alla depenalizzazione di contravvenzioni penali.
- Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza - comma 2 (*tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020*): in tale fattispecie, ricadono, in particolare, le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art 5 del D.P.R. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, le omologazioni dei *prodotti antincendio* nonché i termini fissati dall'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all'art. 16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i.;
- Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza - comma 1 (*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento), in tale fattispecie, ricadono, in particolare, i procedimenti ed i controlli di cui del D.P.R. 151/2011 e quelli relativi al D.Lgs. 105/2015.

**IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO**

Dattilo

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge